

**Allegato "A" al repertorio n. 9.209/4.616**

**S T A T U T O**

**Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata "OnLine SIM Società per azioni di Intermediazione Mobiliare" o brevemente "OnLine SIM S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Milano.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società, previa, ove del caso, le autorizzazioni di legge, ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi d'investimento, riferiti a prodotti finanziari, anche con la detenzione di strumenti finanziari e di disponibilità liquide della clientela.

Tali servizi sono:

- a. - negoziazione per conto proprio;
- b. - negoziazione per conto terzi;
- c. - il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d. - gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- e. - la ricezione e la trasmissione di ordini, nonchè la mediazione.

La società può altresì esercitare i servizi accessori previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società può svolgere le altre attività connesse e strumentali a ciascuno dei servizi sopra riportati.

La società può procedere alla promozione dei finanziamenti erogati da Banche.

La società può procedere inoltre alla promozione e al collocamento di servizi di altri intermediari abilitati nonché di polizze di assicurazioni sulla vita e contro danni, di carte di credito o di pagamento, di mutui erogati da enti non creditizi, di contratti di locazione finanziaria e dei contratti di cessione di crediti pecuniari così come disciplinati dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nei settori bancario e parabancario per la promozione ed il collocamento di prodotti e servizi del mercato finanziario diversi dagli strumenti finanziari con le limitazioni e nel rispetto delle disposizioni autorizzative previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dai regolamenti attuativi.

Inoltre lo svolgimento dell'attività sociale potrà estendersi alle nuove categorie di strumenti finanziari, ai nuovi servizi di investimento e ai nuovi servizi accessori che le Autorità dovessero individuare al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari.

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società può compiere qualsiasi operazione ritenuta strettamente necessaria allo scopo, compresa l'acquisizione di partecipazione nei limiti e con le modalità stabilite dagli Organi di Vigilanza con appositi regolamenti.

L'investimento del proprio patrimonio deve essere rivolto ai beni in uso

funzionale nonchè all'acquisizione di partecipazioni o all'acquisto di titoli con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

La società fa parte del Gruppo Bancario “Ersel”.

In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro 2.000.000 (duemilioni) diviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse**

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si

applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

### **Articolo 7 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a

centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

### **Articolo 8 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

### **Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è

presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

### **Articolo 10 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge fermo restando che almeno uno di essi, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di quattro membri, devono essere in possesso

dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- . la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- . l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,

. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **Articolo 12 - Cariche**

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Articolo 13 - Firma e rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

#### **Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

#### **Articolo 15 - Riunioni del comitato esecutivo**

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese**

L'assemblea ordinaria approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Inoltre l'assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, ha facoltà di deliberare, con le maggioranze previste dalla normativa di vigilanza, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1 ovvero il minor rapporto fissato dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

### **Articolo 17 - Direttori generali**

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali.

### **Articolo 18 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

### **Articolo 19 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata e

funzionante ai sensi di legge.

### **Articolo 20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 21 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

### **Articolo 22 - Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **Articolo 23 - Domicilio degli azionisti**

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello

risultante dal libro soci.

#### **Articolo 24 - Requisiti degli esponenti aziendali**

I membri del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi e supplenti e i direttori generali, ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti comunque denominate, devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

#### **Articolo 25 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato:

Claudio COMBA

Remo Maria MORONE